



**COMUNE DI AGEROLA**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 146 del Reg.	O G G E T T O	NUOVO PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI; PROVVEDIMENTI.
Data 17/09/2007		
Uff. Segreteria		

L'anno duemila sette                      il giorno diciassette                      del  
mese di settembre                      alle ore 14,00                      , nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza  
dei Signori:

On. Michele Pisacane	SINDACO
Matteo Florio	ASSESSORE
Gaetano Buonocore	ASSESSORE
Gennaro Fusco	ASSESSORE
Giancarlo Panariello	ASSESSORE
Raffaele Dercenno	ASSESSORE

Risulta assente

Paolo Avitabile	ASSESSORE
-----------------	-----------

Partecipa il Segretario Comunale      Dr. Francesco CARBUTTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto IL T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267

## **PREMESSO:**

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frapponne al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive;
- che, pertanto, si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;
- che l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che, le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**VISTA** la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli recante prot. Nr. 9681 del 06.08.2007 (Ns. prot. Nr. 8135 del 10.08.2007), con la quale si sottopone all'attenzione di Questa Amministrazione l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del testo del nuovo Protocollo di Legalità, già sottoscritto dal Prefetto, dal Governatore della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall'ANCI Campania;

## **RICORDATO** che:

- con note prot. Nnr. 3392 del 30.03.2007 e 5466 del 29.05.2007, l'Amministrazione comunale aveva già provveduto a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli le proprie osservazioni in merito sia al precedente testo, sia all'attuale schema di protocollo di Legalità, senza peraltro ricevere alcun riscontro dai competenti uffici prefettizi;
- le osservazioni formulate in merito all'attuale schema di protocollo di Legalità con la propria nota 5466 del 29.05.2007, evidenziavano in particolare perplessità circa i margini di utilizzabilità a livello operativo del protocollo de quo, per quanto attiene all'esigenza di contemperare le ragioni della legalità e della lotta al crimine organizzato con quelle della legittimità dell'azione amministrativa e del rispetto delle direttive Comunitarie in materia di tutela della libertà di concorrenza tra imprese;
- nelle proprie informative riservate, la Prefettura non fornisce alcuna indicazione e/o linea interpretativa alla Stazione appaltante (Comune), limitandosi a comunicare alcuni dati di per sé neutri, come linee di parentela o frequentazioni (non necessariamente abituali) poco raccomandabili di soggetti rientranti nell'organigramma aziendale, in contrasto evidente con quanto sancito dal TAR Napoli, Sez. I, 25 ottobre 2006 / 12 dicembre 2006, n. 10499 (*"ai fini dell'adeguatezza della motivazione della c.d. informativa antimafia atipica, ex art. 1 septies d.l. n. 629/82, conv. in L. 726/82, occorre il riferimento alla sussistenza di indizi circa fatti deponenti nel senso d'una prossimità mafiosa dell'impresa, restando per il resto l'ambito di discrezionalità della stazione appaltante assai ristretta, non potendo essere gli elementi che costituiscono espressione tipica di attività di polizia oggetto di autonoma valutazione da parte di altro soggetto, privo di alcuna competenza in materia"*) e dal T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 marzo 2006, n. 2624 (*"Il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori specificazioni, non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto – a prescindere dall'eventuale partecipazione del parente ad organizzazioni di stampo camorristico o mafioso – non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare e l'inequivoca volontà dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali. Nondimeno deve ribadirsi che una siffatta valutazione non può operarsi in termini di astratta considerazione, ma deve essere condotta alla luce del concreto e specifico contesto in cui tali elementi fattuali vanno ad inserirsi"*);
- con le succitate note si sollecitava la Prefettura ad operare una "rivisitazione" del Protocollo di Legalità, che consentisse di specificare le fattispecie di "contiguità" che determinano l'esclusione dalla gara, in modo da predeterminare quegli elementi di valutazione che altrimenti sarebbero inopinatamente lasciati alla libera interpretazione del Comune;

**ACCERTATO**, quindi, che il Comune non è provvisto degli strumenti investigativi e delle competenze

professionali specifiche che consentano di esprimere la valutazione che gli si richiede, né in merito al carattere significativo o meno degli elementi forniti nell'informativa, né tantomeno in merito alla loro perdurante sussistenza;

**RITENUTO**, ciò nonostante, di procedere ugualmente all'approvazione del documento rubricato come "Protocollo di Legalità in materia di appalti" (quivi allegato), in quanto migliorativo per alcuni aspetti di quello precedente, già sottoscritto in data 08/10/2003, giusta deliberazione della Giunta comunale nr. 193 del 13/10/2003, esecutiva a norma di legge;

**VISTI:**

- ✓ il d.lgs. nr. 267/2000;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il d.lgs. 163/2006;
- ✓ il Regolamento per le forniture, i lavori ed i servizi in economia;
- ✓ il bilancio di previsione in corso 2007;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

ad unanimità di voti resi in modo palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'accluso testo di "Protocollo di Legalità in materia di appalti" già sottoscritto dal Prefetto, dal Governatore della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall'ANCI Campania, conferendo mandato al Sindaco, On. Michele PISACANE, affinché sottoscriva in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale il documento;
3. di evidenziare ancora alla Spettabile Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli la necessità di procedere ad opportuna modifica del documento, che possa ovviare agli inconvenienti sopra descritti;
4. di dare atto che l'applicazione del Protocollo di Legalità avrà luogo nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da coniugare le ragioni della legalità e della lotta al crimine organizzato con quelle della legittimità dell'azione amministrativa e del rispetto delle direttive Comunitarie in materia di tutela della libertà di concorrenza tra imprese;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo sussistere il presupposto dell'urgenza;
6. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art 125 del D.L.vo n. 267/2000.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo  
di Napoli*

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN  
MATERIA DI APPALTI**

**PREMESSO CHE:**

- nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorrista;
- l'art. 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che presso la Prefettura di Napoli è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del G.I.C.O., della D.L.A., nonché della Direzione provinciale del lavoro, deputato a svolgere, su richiesta della Prefettura di Napoli, approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo cautelare antimafia;

**DATO ATTO** che il G.I.A. potrà avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di commercio e degli altri organi di volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure d'appalto poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all'individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatrici di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o subcontratti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

**RILEVATO** che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, per subappalti e/o

RRS



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di i.v.a.;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;

CONSIDERATO che il presente protocollo può costituire, in prospettiva, un valido strumento per pervenire anche alla realizzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n.163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale della Campania 27.2.2007, n. 3;

VISTA la legge n.241/90 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge n.143/1991, convertito in legge n.197/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 23.12.1992;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n.252;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto interministeriale del 14.3.2003;

VISTO il decreto legislativo n.163/2006;

VISTA la legge regionale 27.2.2007, n.3;

**E' STIPULATO**

il presente "Protocollo di legalità sugli appalti", tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.

RAI



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
  - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
  - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
  - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
    - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
    - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
    - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

RRS



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.





*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 4

1. Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 5

1. La Regione, nel rendere operativo l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni previsto dagli artt. 78 e seguenti della legge regionale n. 3 del 27/2/07 attiverà, nei tempi tecnici, il collegamento telematico con la Prefettura.
2. Oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79 della citata legge regionale all'Osservatorio regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.

ART. 6

1. La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

- fine di consentire a quest'ultima di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori approfondimenti d'interesse.
2. Il sistema telematico dovrà fornire evidenza automatica alla Prefettura delle variazioni previste dall'articolo precedente.

**ART. 7**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), la Camera di commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati dei conti dedicati predisponendo, *previa intesa con la Prefettura*, le procedure di alimentazione diretta da parte di tutti i soggetti tenuti all'apertura di tali conti, quelle di controllo automatico sul rispetto degli adempimenti previsti nel presente protocollo, nonché quelle di interrogazione degli archivi. Con atto separato saranno definite le specifiche procedure connesse con la tutela della riservatezza dei dati trattati, nonché correlate alle particolari esigenze o analisi della Prefettura.
2. Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

**ART. 8**

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.wignapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

**Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 9

Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.

Napoli, 12 agosto 2007

Il Prefetto

*F. Russo*

Il Presidente della Regione Campania

*Stefano Cossentino*

Il Presidente della Provincia di Napoli

*Pierluigi Pizzuti*

Il Sindaco del Comune di Napoli

*R. Terenzi Russo*

Il Presidente della Camera di Commercio  
di Napoli

*Giuseppe*

ANCI Campania - Il Coordinatore dei Sindaci  
della provincia di Napoli

*Vincenzo*



# Comune di Agerola

Prov. di Napoli


PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

## OGGETTO DI DELIBERAZIONE:

NUOVO PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI; PROVVEDIMENTI.

## REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Data 10/09/2007



IL RESP. SETT. AMMINISTRATIVO  
(Dr. Francesco CARBUTTI)

## REGOLARITA' CONTABILE:

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE CONT./FIN.  
(Rag. Francesco ACAMPORA)

Letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to Matteo FLORIO

**IL PRESIDENTE**  
f.to On. Michele PISACANE

**IL SEGRETARIO**  
f.to Francesco CARBUTTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 783 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 02 OTT. 2007 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agerola, li 02 OTT. 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Francesco CARBUTTI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000,  
☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola, li 02 OTT. 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Francesco CARBUTTI


- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs n 267/2000);

Agerola, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Francesco CARBUTTI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li 02 OTT. 2007



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Francesco CARBUTTI